

La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)

di Antonio Ruggeri

1. *Il caso e la sua soluzione, in applicazione di uno schema d'inquadramento sistematico d'ispirazione formale-astratta, pur se non privo di tratti dalla natura assiologico-sostanziale*

Una giurisprudenza verosimilmente di transizione, quella inaugurata dalle sentt. nn. 348 e 349 del 2007, a riguardo della condizione interna della CEDU, saldamente legata a schemi collaudati del passato (d'ispirazione formale-astratta) ma, allo stesso tempo, disponibile al loro rimodellamento, alla ricerca di faticosi, complessivi equilibri sul piano della salvaguardia dei diritti fondamentali, la cui messa a punto è rimessa a futuri sviluppi, in ragione dei casi e delle loro più pressanti esigenze.

L'impianto di fondo risente fortemente del condizionamento esercitato da una tradizione teorica largamente diffusa e ramificata, che vede nelle Carte dei diritti (e, segnatamente, nella CEDU) dei comuni trattati internazionali. Non si nega – è vero –, in un fugace passaggio della sent. n. 349 (punto 6.1 del cons. in dir.), che possa per il loro tramite aversi la razionalizzazione di norme materialmente consuetudinarie; la qual cosa attiverrebbe a presidio dei diritti dalle norme stesse riguardati la formidabile protezione assicurata dal primo comma dell'art. 10 cost. Ma questa – fa capire la Corte – non è, appunto, la regola. Giustamente, per questo verso, si tiene dunque a ribadire che il richiamo talora fatto al disposto costituzionale ora cit. è indebito e che perciò le Carte, al pari dei trattati in genere, non possono che vantare la “copertura” offerta dal primo comma dell'art. 117, con la quale – si aggiunge in un significativo inciso della sent. n. 349 (punto 6.2 del cons. in dir.) – è stata colmata una originaria lacuna di costruzione. A mia opinione, di contro, il riferimento fatto nel nuovo art. 117 agli accordi internazionali in genere altera piuttosto l'assetto dei rapporti interordinamentali, quale risultante dal sistema dei principi fondamentali di cui agli artt. 10 ed 11 nonché, con specifico riguardo alle Carte, 2, una volta ammesso che, per essi, le norme internazionali pattizie avrebbero potuto – piaccia o no (e, per vero, a me non è mai piaciuto) – essere derogate con legge, eccezion fatta di quelle, come le concordatarie e le altre relative alla condizione giuridica dello straniero, dotate di specifica protezione costituzionale.

Esclusa, in via di principio, l'utilizzabilità del primo comma dell'art. 10 ed esclusa altresì, come subito si dirà, la possibilità di evocare in campo l'art. 11, non rimane dunque – dice la Corte – che il solo puntello assicurato dall'art. 117. Di qui la naturale collocazione mediana delle norme della CEDU (ma delle Carte e dei trattati in genere) tra il piano costituzionale e quello primario: obbligate, dunque, a prestare ossequio a *tutte* le norme costituzionali (e non ai *soli* principi fondamentali) e, allo stesso tempo, provviste della capacità di resistere avverso contrarie statuizioni di legge comune (statale o regionale che sia). E, tuttavia, la piena (e piana) riconduzione della CEDU al *genus* dei trattati non esclude – aggiunge la Corte – il peculiare rilievo ad essa assegnato, sul quale in entrambe le pronunzie (ma specialmente nella seconda) ripetutamente s'insiste, avuto particolare riguardo alle esperienze idonee a maturare sul terreno dell'interpretazione.

La Corte lascia intendere che dalla CEDU (ma, forse, può dirsi dalle Carte in genere) possono venire utili indicazioni non solo per ciò che attiene all'interpretazione delle leggi ma anche per la stessa interpretazione costituzionale.

Qui, per vero, si registra qualche oscillazione, frutto di antiche, non del tutto rimosse, incertezze. L'interpretazione delle leggi orientata verso la CEDU (o, meglio, verso il *diritto convenzionale vivente*: opportuna la sottolineatura del ruolo al riguardo giocato dalla giurisprudenza di Strasburgo) si spiega perfettamente, nel quadro della costruzione delineata dalla Corte, col previo riconoscimento della Convenzione quale fonte interposta. Assai meno si spiega invece, alla luce di quest'inquadramento, il riconoscimento dell'attitudine degli stessi enunciati costituzionali ad alimentarsi – mai, però, parassitariamente – dalla CEDU stessa, per quanto il carattere “circolare” dell'interpretazione sia – come si sa – da considerare ormai teoricamente acquisito.

Si registra, ad ogni buon conto, un qualche slittamento di piano, conseguente all'adozione di un metodo che è, sì, *in nuce* d'ispirazione formale-astratta ma che non disdegna di farsi integrare da elementi di connotazione assiologico-sostanziale. In questa luce, in qualche modo spuria e fuori centro (per quanto, a mia opinione, particolarmente apprezzabile), nell'ambito della complessiva argomentazione svolta, sembra esser l'affermazione, contenuta nella prima delle due pronunzie ora annotate (punto 4.7 del cons. in dir.), secondo cui la regola dell'osservanza degli obblighi internazionali da parte delle leggi comuni non va intesa in modo incondizionato, dovendo essa pure soggiacere ad un “ragionevole equilibrio” con la “tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione”. Con il che la Corte si spiana il terreno – questa, quanto meno, l'impressione che ne ho avuto a prima lettura – per future pronunzie con le quali la rilevata collocazione (possiamo ora dire, *tendenzialmente*) mediana della CEDU (e degli accordi internazionali in genere) tra Costituzione e legge potrebbe essere in ogni tempo rimessa in discussione. E ciò, si badi, non già in quanto la CEDU stessa venga a collidere con norme costituzionali (nel qual caso – rileva la Corte – la norma interposta si convertirebbe da *parametro* in *oggetto* del giudizio di costituzionalità: un accertamento che la Corte riconosce di esser tenuta a compiere ogni volta che il parametro sia dato da norma subcostituzionale e, aggiungerei, persino da norma di legge costituzionale, in rapporto coi principi fondamentali dell'ordinamento). Piuttosto, rileva qui il fatto che, pur laddove la Convenzione appaia essere astrattamente conforme (o, come che sia, compatibile) col dettato costituzionale, deve ugualmente cedere davanti a contrarie statuizioni legislative strumentali all'appagamento di interessi giudicati, in sede di “bilanciamento”, ancora più meritevoli di tutela (penso soprattutto alla materia penale e processuale, dove la Corte potrebbe manifestare forti resistenze a dar seguito alle indicazioni della giurisprudenza di Strasburgo: ad es., per ciò che attiene ai giudizi in contumacia).

Solo che questa distinzione tra un'incompatibilità della CEDU rispetto alla Costituzione ed un'incompatibilità con leggi comuni si rivela dotata di assai gracile fondamento teorico, una volta che si ammetta che gli interessi presi in cura da queste ultime devono pur sempre avere copertura costituzionale, non spiegandosi altrimenti la pur provvisoria messa da canto del principio di prevalenza del diritto internazionale e sovranazionale, di cui al primo comma dell'art. 117. Ma, se così stanno, a conti fatti, le cose, se cioè in un caso e nell'altro sono pur sempre incisi interessi costituzionalmente protetti, quand'è che si dovrà ragionare nel senso della difformità dalla Costituzione quale causa di annullamento e quando invece nel senso del “ragionevole bilanciamento”? Come, insomma, conciliare l'immagine verticale (che vuole le norme internazionali pattizie in genere subordinate gerarchicamente alle norme costituzionali) con quella orizzontale, della condizione paritaria, evocata dall'idea del “bilanciamento”? Proprio quest'ultima, infatti, rimanda ad un contesto segnato da un libero “gioco”, unicamente governato dai casi e, perciò, aperto ad esiti plurimi ed astrattamente imprevedibili, cui prendono parte i diritti della CEDU (e, a mia opinione, delle Carte in genere) ed i diritti costituzionali, un

contesto col quale appare – come si viene dicendo – incongrua la qualificazione delle norme sui diritti di origine esterna come asservite al rispetto di *ogni* norma costituzionale.

Sta di fatto che, col riferimento al “ragionevole bilanciamento”, la Corte innesta in un tronco argomentativo di fattura formale-astratta un ramo di opposta natura (assiologico-sostanziale). Come dire, insomma, che la composizione delle fonti in sistema ha, sì, a giudizio della Corte, carattere formale ma rimane, nondimeno, soggetta a verifiche e, se del caso, alla sua stessa riconformazione alla luce di qualificazioni di ordine non formale, fatta cioè attenzione, ad un tempo, agli interessi in campo ed ai modi con cui essi si riportano ai valori.

Quest’ultima conclusione, per la verità appena accennata nella sent. n. 348, a me pare da sottoscrivere in pieno, a condizione però che essa si apra a raggiera, estendendosi altresì alle relazioni tra la CEDU (e, dal mio punto di vista, le Carte in genere) e la Costituzione, persino nei suoi principi-valori fondamentali.

2. Il mancato riconoscimento della “copertura” dell’art. 11, il significato che invece a quest’ultima può essere assegnato (per un’accezione assiologico-oggettiva delle “limitazioni di sovranità”), le implicazioni che possono aversene al piano delle relazioni interordinamentali (in ispecie, il critico ripensamento della teoria dei “controlimiti”)

La Corte tuttavia non ammette che le indicazioni della CEDU possano, sia pure non per sistema ma in relazione a casi determinati, affermarsi a discapito di quelle costituzionali, malgrado non disconosca – come s’è veduto – il ruolo dalla stessa giocato nei processi interpretativi. Una conseguenza, questa, linearmente discendente dalla premessa, a parer mio indimostrata e comunque discutibile, secondo cui alla Convenzione non può essere offerta la “copertura” dell’art. 11, non concretando essa una limitazione di sovranità al servizio della pace e della giustizia tra le nazioni.

La Corte si appoggia al riguardo ad un lontano precedente del 1980, espressamente richiamato, dove tuttavia la dimostrazione del carattere estraneo della CEDU rispetto alla previsione dell’art. 11 ugualmente non si aveva, così come non si ha neppure oggi. Si fa, invero, uno stringato ragionamento (segnatamente, al punto 3.3 del cons. in dir. della sent. n. 348), osservandosi che la Convenzione “non crea un ordinamento sopranazionale e non produce *quindi* norme direttamente applicabili negli Stati contraenti”. Il che induce a pensare che, a giudizio della Corte, le limitazioni di sovranità cui si riferisce l’art. 11 siano unicamente quelle rispondenti alle seguenti due condizioni: l’esservi un “ordinamento”, costituitosi in funzione dei valori richiamati nell’art. 11, e l’aver avuta riconosciuta l’ordinamento stesso l’attitudine a produrre norme immediatamente efficaci in ambito interno. Come dire, insomma, una *norma-fotografia*, quella dalla Corte desunta dall’art. 11, suscettibile di valere per il *solo* diritto comunitario (e non pure, ad es., per l’ONU...).

Senonché, per un verso, l’una condizione sembra contraddetta dall’affermazione fatta nella sent. n. 349 (punto 6.1 del cons. in dir.) con la quale si definisce la CEDU in termini di “realtà giuridica, funzionale e *istituzionale*” (dunque, si direbbe, sulla scia dell’aureo insegnamento romaniano, un “ordinamento giuridico”), mentre, per un altro verso, l’altra condizione, portata alle sue ultime e conseguenti applicazioni, parrebbe privare le stesse norme comunitarie non *self-executing* della “copertura” dell’art. 11 (un esito ricostruttivo, questo, che sappiamo esser sicuramente non voluto dalla Consulta).

Ora, nessuno dubita che la maggiore e più emblematica limitazione di sovranità consegua all’adozione di norme immediatamente applicabili nell’ordinamento interno; tuttavia, non è certo questa la *sola* evenienza prefigurata dall’art. 11 come possibile (ulteriori, opportuni rilievi critici circa il mancato riconoscimento della “copertura” dell’art. 11

possono ora vedersi in una nota di R. Conti, *La Corte costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo*, di prossima uscita sul *Corr. giur.*, che ho potuto consultare per la cortesia dell'autore).

Con specifico riguardo alla CEDU, il meccanismo, per imperfetto che sia, che obbliga gli Stati a dar seguito ai verdetti della Corte europea concreta una forma di limitazione di non secondaria incidenza, tanto più se si ammette – come, a mia opinione, si deve – che la CEDU e le Carte di diritti in genere concorrono ad offrire prestazioni di pace e giustizia in ancora più rilevante misura di quanto non si abbia (se non da tutti) da alcuni atti normativi comunitari.

Le tecniche che stanno a base della produzione dell'effetto giuridico di limitazione della sovranità sono dunque una cosa (e nessuno dubita che le più incisive siano appunto quelle introdotte dai trattati istitutivi delle Comunità), il fatto in sé della limitazione, quale risultante dai contenuti e dai fini propri di certi trattati (e, segnatamente, delle Carte), un'altra.

Il vero è che la Corte teme – questa d'altronde la posta in palio nei due casi oggi risolti – che, riconoscendosi la “copertura” dell'art. 11 anche alla CEDU, da qui ne debba, per logica ed ineluttabile necessità, venire l'efficacia diretta delle pronunzie del giudice europeo. Invece, in disparte per il momento tale questione (su cui si tornerà), la “copertura” dell'art. 11 ha, a mio modo di vedere, un altro, più denso e ricco di implicazioni, significato: quello di dar modo agli atti prodotti in seno alla Comunità internazionale o in ordinamenti sovranazionali costituitisi in funzione servente rispetto ai valori di pace e giustizia di limitare appunto la sovranità nelle sue prime, più genuine ed espressive movenze, vale a dire al piano delle relazioni tra le istituzioni governanti, “sovrane” (di un ordinamento esterno e dell'ordinamento interno) e, ancora più in alto (o più a fondo), al *piano dei valori* che stanno a fondamento degli ordinamenti stessi. Proprio qui, anzi, si coglie l'essenza delle limitazioni cui si fa riferimento nell'art. 11, ove si convenga che la sovranità – per riprender una sua fine rappresentazione fatta in sede scientifica dallo stesso estensore della sent. n. 348 – richiede di esser declinata *in senso oggettivo* o, meglio, *assiologico-oggettivo*, commutandosi e facendosi quindi apprezzare quale “*sovranità dei valori*”.

Questa conclusione, nelle sue ultime e conseguenti applicazioni, finisce tuttavia col ritorcersi contro l'indirizzo oggi delineato dalla Consulta, sotto più aspetti e con riguardo a forme plurime di esperienza. In primo luogo, porta – come vado dicendo da tempo (v., ancora da ultimo, il mio *Dinamiche della normazione e valori, nella prospettiva di una ricomposizione “multilivello” del sistema delle fonti*, in www.forumcostituzionale.it, spec. par. 2.2) – a negare diritto di cittadinanza alla teoria dei “controlimiti” sul versante delle relazioni tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, nonché – a parer mio – con ancora più larga, generale valenza (e, dunque, pure quanto ai rapporti Stato-Chiesa, a quelli con norme consuetudinarie della Comunità internazionale e infine, appunto, con la CEDU).

Ammettendosi, infatti, che i principi fondamentali dell'ordinamento si oppongano *per sistema* all'ingresso in ambito interno di norme di origine esterna idonee a prevalere, sia pure in relazione a casi specifici, sui principi stessi, per un verso si fa luogo ad un'ordinazione gerarchica tra principi *ugualmente* fondamentali (il che equivale appunto a negare la “fondamentalità” del principio recessivo, di cui all'art. 11), mentre per un altro verso non si acconsente alla messa in atto di quelle limitazioni di sovranità che pure rinvergono il *quid proprium* della loro esistenza in valori (se non universali) transepocali, comunque caratterizzanti la *nostra* identità costituzionale, quali quelli menzionati nell'art. 11 (non sposta i termini della questione la circostanza per cui, di fatto, si è avuto – come si sa – proprio l'inverso, non avendo fin qui la nostra Corte sbarrato in alcun caso le porte al diritto sovranazionale: nuovamente, infatti, si è assistito ad un'ordinazione gerarchica *per*

sistema, che nel diritto vivente ha giocato, e gioca, a vantaggio della pace e della giustizia ed a discapito di *ogni* altro valore fondamentale).

3. *L'artificiosa distinzione, in relazione ai peculiari contenuti della CEDU, tra il limite della osservanza dei principi fondamentali e quello della osservanza delle "comuni" norme costituzionali e l'esigenza di dar ingresso alle Carte dei diritti con legge costituzionale*

Fuori centro sembra, poi, essere il ragionamento della Corte secondo cui la CEDU (al pari, peraltro, di ogni altra Carta dei diritti) non soltanto non è idonea a derogare a norme costituzionali espressive di principi fondamentali ma neppure può disporre in contrasto con qualsivoglia norma costituzionale. Pur non escludendo, infatti, per un aprioristico orientamento, che possa darsi un enunciato della CEDU (o di altra Carta) idoneo a confrontarsi con enunciati costituzionali inespressivi di principi, a me pare che il raffronto sia *naturalmente* portato a farsi proprio (ed esclusivamente) con questi ultimi, in ragione della "materia" (*in nuce* costituzionale) trattata, nonché del *modo* della sua regolazione (perlopiù a mezzo di statuizioni definitorie, comunque dalla larga struttura nomologica). Aggiungo solo di sfuggita, anche per non ripetere cose già altrove dette, che *proprio per ciò* le Carte dei diritti richiederebbero, a mia opinione, di essere recepite con legge costituzionale. Non già per il fatto che ne uscirebbe ancora più rafforzata la tutela da esse offerta (in quanto pur sempre protette nei riguardi delle leggi comuni, ex art. 117, così come però in astratto esposte ad eventuali modifiche ad opera di atti costituzionali sopravvenienti) ovvero per il fatto che potrebbero in tal modo disporre in contrasto con la Costituzione (in prospettiva formale-astratta, la dottrina dei "controlimiti", per chi la condivide, si oppone infatti a questa evenienza, mentre in prospettiva assiologico-sostanziale anche diritti introdotti con legge comune possono, a mio modo di vedere, partecipare ad operazioni di "bilanciamento" coi diritti costituzionali, in forza della "copertura" offerta dagli artt. 2 ed 11 cost.). Piuttosto, la forma costituzionale è (o, meglio, *dovrebbe* essere) garanzia di un apprezzamento largamente condiviso in seno alle forze politiche a riguardo dell'opportunità di dare ingresso a nuovi diritti fondamentali che, *proprio perché tali*, possono quindi – come si viene dicendo – concorrere (e, se del caso, "bilanciarsi") coi diritti costituzionali.

Non insisto oltre sul punto, anche per non ingenerare l'impressione di volermi frontalmente, cocciutamente, contrapporre ad un consolidato e, a quanto pare, irreversibile diritto vivente diversamente orientato.

4. *Il singolare silenzio serbato dalla giurisprudenza a riguardo della possibile protezione offerta alla CEDU (ed alle altre Carte) dall'art. 2*

Singolare, ad ogni buon conto, appare ai miei occhi la circostanza per cui la Corte non ha ritenuto di spendere parola alcuna circa la possibile protezione vantata dalla CEDU (e dalle altre Carte) da parte dell'art. 2. Non intendo ora sovraccaricare di indebite valenze quest'omesso passaggio argomentativo, ragionando ad es. nel senso che l'art. 2 potrebbe d'ora in poi essere invocato esclusivamente da diritti "nazionali", s'intenda o no come "aperta" la clausola in esso contenuta (fatico, nondimeno, a comprendere perché mai nuovi diritti potrebbero – per la tesi ormai praticamente invalsa – essere riconosciuti con legge comune, oltre che *omisso medio* ad opera della giurisprudenza, e non potrebbero invece aversi con legge di esecuzione di una Carta internazionale: è, dunque, chiaro che non è questa una persuasiva spiegazione da dare al silenzio della Consulta sul punto; allo stesso tempo, però, non riesco a figurarmene una ancora diversa).

Sta di fatto che, scartata la possibile entrata in campo (oltre che dell'art. 11 anche) dell'art. 2, la CEDU viene – come si diceva – ad essere naturalmente attratta nell'area in cui si situano i comuni trattati internazionali. In tal modo, tuttavia, nel mentre si pongono in primo piano i connotati formali-procedimentali (appunto non dissimili per gli atti in genere prodotti in seno alla Comunità internazionale), si lasciano in ombra quelli, peculiari delle Carte, di ordine assiologico-sostanziale, per quanto – come si faceva poc'anzi notare – la Consulta non trascuri di sottolineare le formidabili capacità espressive possedute dalla CEDU, idonee a lasciare un segno non effimero nei processi interpretativi. Proprio qui si coglie il senso profondo della “copertura” costituzionale, a mia opinione risultante a beneficio delle Carte dall'azione sinergica degli artt. 2 ed 11 (e dello stesso art. 10, limitatamente ai diritti provvisti di fondamento consuetudinario). D'altronde, se ci si pensa, una volta acclarata la natura “inviolabile” di certi diritti, pur se codificati in documenti di origine esterna, è *per ciò solo* provata la loro attitudine a rendersi partecipi di un “gioco” ermeneutico, che si costituisce e senza sosta rinnova in ragione dei casi, cui senza alcuna aprioristica, inaccettabile, discriminazione i diritti stessi danno vita, sia *inter se* che coi diritti vecchi, costituzionali. Insomma, o anche quelli delle Carte (almeno alcuni di essi) sono diritti “inviolabili”, ed allora non possono essere in modo artificioso ordinati gerarchicamente, *né positivamente né culturalmente*, tra di loro ovvero in rapporto coi diritti costituzionali, oppure non lo sono, l'attributo della “inviolabilità” restringendosi ed esclusivamente appuntandosi (a parer mio, come si è venuti dicendo, inammissibilmente) in capo ai diritti costituzionali: *tertium non datur*.

5. *Le tecniche astrattamente utilizzabili per comporre in sistema i diritti delle Carte coi diritti costituzionali: quella che tiene ad ogni modo separati gli atti che li esprimono e l'altra che invece, in modo ancora più proficuo, li riunifica e fonde nei processi interpretativi*

Due – a me pare – le tecniche astrattamente utilizzabili in sede di composizione dei diritti di origine esterna coi diritti costituzionali: quella della mutua alimentazione semantica delle formule che li riguardano, orientata verso la reciproca compenetrazione, la riduzione ad unità, l'immedesimazione (non, dunque, la mera interpretazione conforme, per l'uno o per l'altro verso, che tuttavia presuppone e mantiene la distinzione tra gli atti, ma la stessa *circolarmente* intesa e praticata, siccome teleologicamente protesa alla fusione dei materiali normativi relativi ai diritti) e l'altra dell'apertura a tutto campo del ventaglio delle possibilità operative riconosciute agli interpreti, sollecitati pertanto ad attingere, senza alcuna assiomatica preclusione od ordinazione gerarchica, là dove è offerta la più intensa tutela ed a fare perciò utilizzo ora di questo ed ora di quell'enunciato (in applicazione della “logica” dell'*aut aut*), indipendentemente dalla sua forma o provenienza, siccome maggiormente congruo rispetto al caso.

Questa seconda – come mi è capitato di dire in altre occasioni – è una soluzione che, pur se indubbiamente più avanzata rispetto all'altra, patrocinata dalla Consulta, che vorrebbe gerarchicamente subordinati i diritti delle Carte rispetto ai diritti costituzionali, si dimostra alla fin fine perdente e, comunque, complessivamente inappagante, in quanto espressiva di una “logica” difensivistica o conflittuale, inadeguata alle esigenze di un'integrazione interordinamentale ormai in via di definitiva maturazione (specie in Europa) e bisognosa appunto, per potersi portare ulteriormente in avanti ed affermare, di abbattere antichi, in gran parte artificiosi, steccati, propri di un contesto segnato da una sovranità statale sterilmente rinchiusa in se stessa e non già sollecitata a farsi in altre, inusuali forme valere, *anche* grazie alla sua stessa limitazione a fronte di ordinamenti (*lato sensu*) “esterni”. E, invero, tarda stranamente ancora oggi a farsi strada (al di là di ogni diversa, in astratto buona, dichiarazione d'intenti) l'idea secondo cui la sovranità dello

Stato, nella sua più densa e genuina espressione, assiologicamente connotata, può essere fino in fondo apprezzata e compiutamente realizzata *proprio* grazie all'apertura internazionale e sovranazionale dell'ordine interno. Un'apertura che – a differenza di ciò che molti seguitano a ritenere – non equivale ad una pur parziale rinuncia (ad una limitazione, appunto) alla pretesa di un'incondizionata *primauté* dell'intera tavola dei *nostri* principi fondamentali, una volta che si convenga che di questi ultimi è elemento costitutivo *proprio* l'apertura suddetta e che, pertanto, solo facendo luogo a quest'ultima le istanze che fanno capo ai principi stessi possono essere fino in fondo appagate.

Per questo verso, riguardata la questione dei rapporti interordinamentali dal punto di vista (e per le esigenze) della *teoria dell'interpretazione* piuttosto che da quello della *teoria delle fonti* (o, meglio, di una teoria delle fonti d'ispirazione formale-astratta), lo stesso dilemma che ha dato origine ai casi definiti dalle pronunzie qui succintamente annotate, circa l'immediata applicabilità della CEDU, può essere, almeno in parte, ridimensionato o, diciamo pure, sdrammatizzato. E ciò, vuoi per il fatto che gli enunciati relativi ai diritti, quale che sia la fonte (esterna o interna) che li pone, esibiscono una naturale, marcata vocazione ad integrarsi e comporsi ad unità nei fatti interpretativi e vuoi pure in forza delle mutue implicazioni che, in modo fitto e continuo, si riscontrano tra i diritti affermati dalle Corti nazionali e quelli affermati dalle Corti europee, ai quali è quindi dato immediato sviluppo dalla normativa comunitaria e dalle stesse discipline di diritto interno (non persuasiva, sul punto, siccome afflitta da eccessivo schematismo e formalismo, la insistita dichiarazione, fatta nella sent. n. 349, a riguardo della inidoneità dei diritti della Convenzione ad essere veicolati in ambito interno per il tramite della normativa comunitaria; ciò che, invece, non poche volte si è avuto e si ha, così come, peraltro, si ha nell'opposto verso, le "tradizioni" in tema di diritti rilevate dalla Corte di Lussemburgo essendo tenute presenti anche a Strasburgo).

Ora, da questa "logica" ispirata ad una rigida separazione degli ordinamenti a me sembra che resti ancora oggi avvinta la nostra Corte, che – come si diceva – si è preparata il terreno con le due pronunzie qui annotate per alzare in ogni tempo il ponte levatoio della sovranità statale, nel tentativo di preservare la cittadella costituzionale dagli attacchi formidabili che dovessero venirle mossi da un nemico che ormai la circonda da ogni parte e che in ogni tempo potrebbe far luogo all'assalto finale, quello distruttivo. Forse, si darà tra non molto qualche caso in cui la "logica" dell'*aut aut* tornerà a farsi valere; e non vorrei essere facile profeta (di sventure...) nel prevedere che ad arrestare le pretese di applicazione di questa o quella formula relativa ai diritti della CEDU o di altra Carta sarà l'argomento che essa urta non soltanto con una più avanzata indicazione della nostra legge fondamentale ma anche con un disposto legislativo preminente in sede di "ragionevole bilanciamento", al quale deve pertanto cedere il passo. Che in qualche congiuntura le cose possano andare per questo verso non sono, dunque, così ingenuo da non avvedermi. Solo che non è questa – a me pare – la via più piana e conducente alla incessante, fruttuosa rigenerazione dei sensi degli enunciati relativi ai diritti (di quelli costituzionali come pure di quelli extracostituzionali), congrua con l'esigenza di assicurare il loro mutuo sostegno ed arricchimento, al servizio di bisogni elementari ed indisponibili dell'uomo, bisogni sempre più largamente ed intensamente avvertiti, in forme peraltro sostanzialmente non dissimili, dentro e fuori le mura costituzionali.

Solo ove ci si liberi finalmente e per intero delle scorie di un formalismo sterile ed autoreferenziale si può – a me pare – coltivare fiduciosi la speranza di costruire, attraverso l'incontro fecondo e paritario dei documenti normativi concernenti i diritti, sistemi compositi, aperti, di garanzie, adeguate al tempo presente, in cui le minacce ai diritti non di rado vengono da sedi occulte e con strumenti micidiali, resi ancora più tali dal fatto di essere appunto azionati lungo canali sotterranei: minacce che, dunque, richiedono di essere fronteggiate attraverso uno sforzo poderoso, convergente, simultaneamente

prodotto a più livelli istituzionali e da più operatori (giudici e legislatori), non già riproponendo antiche ed inservibili (o, diciamo pure, dannose) divisioni e contrapposizioni, espressive di un'orgogliosa (o presuntuosa) rivendica di un primato che nessuna sede o fonte può per sé sola reclamare ma che, all'inverso, può (e deve) essere simultaneamente e paritariamente riconosciuto a tutte.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali